

ti, fa per la maggior universale intelligenza, ed anche per togliere qualche abuso introdotto a pregiudizio de' collitiganti, pubblicamente intendere e sapere quanto segue.

I. Vengono ripristinati per la Giudicatura, ed Udienza tutti quei giorni, che come tali erano in pratica al tempo di detta Epoca, come pure tutte le Ferie Statutarie, e di consuetudine a quel tempo vigenti.

II. Per togliere gli equivoci, e disordini, che succedono ne' giorni in cui cadono le Citazioni col presentarsi le parti citate a rispondere sulla porta d'Udienza al momento delle proclamazioni tra lo strepito, e confusione della moltitudine, resta prescritto, che li citati nel giorno che cadono le Citazioni, e dal momento che saranno proclamati sulla porta d'Udienza dal Ministro competente, debbano entro il periodo d'una mezz'ora darsi in nota al Cancellò di quel Nodaro, che sarà sottoscritto nel Mandato, o Atto di Citazione, ed ivi legalmente rispondere sopra la chiamata, onde abbiansi dal Giudice a definire le controversie, che in tale occasione vertissero, altrimenti potrà la parte citante progredire alla spedizione, ed a quegli Atti che saranno competenti. Avvertendo, che la predetta mezz'ora avrà principio-